



## **Titolo**

ARBITRI E UFFICIALI DI GARA – ASSOCIAZIONE ITALIANA ARBITRI-RIAMMISSIONE – INTERVENTO DEL PRESIDENTE AIA – PARERE NEGATIVO DEL PRESIDENTE DELLA SEZIONE ARBITRALE – AMPIEZZA DI VALUTAZIONE – RAGIONI AUTONOME RISPETTO AL PARERE DEL PRESIDENTE DELLA SEZIONE ARBITRALE - AMMISSIBILITÀ

## **Descrizione**

Ai sensi dell'art. 8, comma 6, lett. o), regolamento AIA qualora il parere del Presidente della sezione sia negativo, sussistono ampi margini di valutazione al Presidente dell'AIA a cui – pur dopo aver valutato le oggettive motivazioni alla base del parere sezionale - è riservata “ogni decisione”. Il relativo potere si esprime mediante un “provvedimento motivato” che, per quanto condizionato dal parere reso su base locale, può ben essere basato su ragioni autonome tanto al fine di disattendere il parere medesimo quanto al fine di confermarne l'esito negativo. Sotto il profilo procedimentale è, quindi, legittimo l'operato del Presidente dell'AIA che motiva il provvedimento negativo con ragioni ulteriori rispetto a quelle recate nel parere del Presidente della sezione arbitrale.

## **Stagione Sportiva**

2022-2023

## **Numero**

n. 59/CFA/2022-2023/C

## **Presidente**

Torsello

## **Relatore**

Cestaro

## **Riferimenti normativi**

art. 8, comma 6, lett. o), regolamento AIA;

## **Provvedimenti**

**SEZ. UNITE - DECISIONE N. 0059 CFA del 05 gennaio 2023 (Sig. Giovanni Pellilli/Associazione Italiana Arbitri - F.I.G.C.)**